

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE INIZIATIVE PUBBLICITARIE

APPROVATO

C.C. N° 36 DEL 28/12/98

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Giovanni Minucci)



TITOLO I
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente, nell'ambito del territorio comunale.
2. Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili.
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione, e senza aver pagato il canone.

TITOLO II
L'AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE
DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 2
Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Chiunque intende installare, anche temporaneamente, mezzi pubblicitari nei luoghi di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, deve farne domanda scritta al Comune.
2. La domanda deve contenere:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - b) la durata della pubblicità, le dimensioni, l'esatta ubicazione degli impianti pubblicitari ed i mezzi pubblicitari che si intendono installare;
 - c) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
3. L'originale della domanda deve essere redatta in conformità, alla legge sul bollo e deve essere corredata di due copie in carta semplice, da utilizzare per i pareri dell'Ufficio tecnico comunale e dell'Ufficio di Polizia municipale.
4. La domanda dev' essere inoltrata anche se l'installazione è esente dal pagamento del canone.

Articolo 3
Allegati alla domanda

1. La domanda dev'essere corredata del preventivo nulla osta tecnico rilasciato dalla competente autorità statale, regionale o provinciale, sia quando l'installazione è fatta su strade statali, regionali o provinciali che attraversano il territorio comunale; sia quando l'installazione è fatta su strade comunali, ma è visibile da strade appartenenti ad altri enti.
2. Alla domanda vanno altresì allegati gli elaborati tecnici e i disegni illustrativi indicanti:
 - a) il tipo di mezzo di effettuazione della pubblicità;
 - b) i materiali da adoperare nella loro fabbricazione e nell'eventuale struttura di sostegno;
 - c) le eventuali norme legislative e regolamentari che disciplinano la realizzazione dei manufatti, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del Regolamento di esecuzione del Nuovo codice della strada approvato con Dpr 16/12/92, n. 495.

Articolo 4
Rilascio dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
L'Ufficio di Polizia municipale ed il Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;

[Handwritten signature]

SECRETARIO COMUNALE
[Handwritten signature]
Giovanni Minnucci

[Handwritten signature]

- b) l'interessato ha versato il canone nella misura stabilita e una cauzione in danaro o in titoli di Stato ed equiparati pari ad almeno una annualità di canone;
- c) l'interessato dimostri, con idonea documentazione di aver osservato le particolari norme che disciplinano la realizzazione delle strutture di sostegno e di fondazione dei mezzi pubblicitari.

2. In luogo della cauzione può essere prestata fideiussione bancaria od assicurativa in conformità alle norme vigenti.
3. Nel caso in cui sia autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari su spazi ed aree pubbliche, il rilascio dell'autorizzazione vale anche come concessione.

Articolo 5

Uso dell'autorizzazione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.
2. L'autorizzazione è valida solo per la località, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.
3. Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi.

Articolo 6

Rinnovo dell'autorizzazione

1. Almeno 30 giorni liberi prima della scadenza di una autorizzazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente regolamento per il rilascio.

Articolo 7

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. L'autorizzazione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca dell'autorizzazione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo.
4. La revoca dell'autorizzazione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

TITOLO III INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI MEZZI DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ ESTERNA CHE INCIDONO SULL'ARREDO URBANO O SULL'AMBIENTE

Articolo 8

Tipologia

1. Agli effetti del presente regolamento, i mezzi di effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente sono:

- a) le insegne di esercizio;
- b) le preinsegne;
- c) le sorgenti luminose
- d) i cartelli;
- e) gli striscioni, le locandine e gli stendardi;
- f) i segni orizzontali reclamistici
- g) gli impianti pubblicitari di servizio
- h) gli impianti di pubblicità o propaganda;
- i) le sorgenti acustiche.

AL MUNICIPIO COMUNALE
Giovanni Minucci

Aut.

Roberto

Articolo 9
Insegna di esercizio

1. Per «insegna di esercizio» s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 10
Preinsegna

1. Per «preinsegna» s'intende la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

Articolo 11
Sorgente luminosa

1. Per «sorgente luminosa» s'intende qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura

Articolo 12
Cartello

1. Per «cartello» s'intende un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 13
Striscione, locandina e stendardo

1. Per «striscione», «locandina» e «stendardo» s'intende l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

Articolo 14
Segno orizzontale reclamistico

1. Per «segno orizzontale reclamistico» s'intende la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive di qualsiasi natura, di caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Articolo 15
Impianto pubblicitario di servizio

1. Per «impianto pubblicitario di servizio» s'intende qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Articolo 16
Impianto di pubblicità e propaganda

1. Per «impianto di pubblicità o propaganda» s'intende qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Articolo 17
Sorgente acustica

1. Per «sorgente acustica» s'intende qualsiasi apparecchio amplificatore quali altoparlanti, megafoni e simili.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Mancucci

TITOLO IV MODALITÀ DI IMPIEGO DEI MEZZI PUBBLICITARI

Articolo 18 *Dimensioni*

1. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Articolo 19 *Caratteristiche*

1. I cartelli, le insegne d'esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

4. I cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli standardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli standardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

Articolo 20 *Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi*

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio, le preinsegne, gli striscioni, le locandine e gli standardi, gli impianti pubblicitari di servizio e quelli di pubblicità o propaganda luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.


2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

TITOLO V DIVIETI, LIMITAZIONE E AGEVOLAZIONI

Articolo 21 *Luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, o d'interesse storico ed artistico*

1. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.



Articolo 22
*Pubblicità sonora a mezzo
di apparecchi amplificatori*

1. La pubblicità sonora per mezzo di apparecchi amplificatori è consentita dalle ore 9 alle ore 13, ed è sempre vietata nei mesi di Luglio e Agosto.
2. È vietata la pubblicità sonora in luoghi distanti meno di 300 metri da cimiteri, scuole pubbliche luoghi di culto e simili.
3. La pubblicità sonora non può eccedere i 70 decibel

Articolo 23
Riduzioni del canone

1. Il canone è ridotto a metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 24
Esenzioni dal canone

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediati adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazioni dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblici spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

TITOLO VI
TARIFFE

Articolo 25
Approvazione delle tariffe

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono soggette al pagamento di un canone, secondo la tariffa allegata al presente regolamento sotto la lettera "A".

SEGRETARIO COMUNALE
Giovanni Minicci

Ay
5

2. Le tariffe sono aggiornate annualmente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. La mancata deliberazione nel termine di cui al comma precedente comporta, per l'esercizio successivo, la proroga della tariffa in vigore.

Articolo 26

Ripartizione del territorio comunale

1. Agli effetti della tariffa, il territorio comunale è considerato come unica zona.

Articolo 27

Luogo dell'installazione

1. Qualora i mezzi pubblicitari sono installati su beni pubblici demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune, o su altri beni immobili privati soggetti a servitù di pubblico passaggio, la tariffa stabilita dal presente regolamento comprende anche il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

2. I mezzi pubblicitari installati su beni privati sono soggetti ad una tariffa pari al 50 per cento della tariffa stabilita per le analoghe installazioni su beni pubblici.

Articolo 28

Installazioni permanenti e temporanee

1. Le installazioni dei mezzi pubblicitari sono permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le installazioni autorizzate con atti aventi durata non inferiore ad un anno solare.

3. Sono temporanee le installazioni autorizzate con atti aventi durata inferiore ad un anno solare.

Articolo 29

Tariffa per le installazioni permanenti e temporanee

1. Per le installazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura prevista in relazione ai singoli tipi di mezzi pubblicitari impiegati.

2. Il canone per le installazioni temporanee è dovuto a giorno, per l'intera durata dell'autorizzazione.

TITOLO VII

CANONE

Articolo 30

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'autorizzazione.

Articolo 31

Pagamento del canone

1. Per le installazioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della autorizzazione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra la data di rilascio ed il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 dicembre.

2. Se il canone annuale supera l'importo di lire un milione, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.

3. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della autorizzazione.

4. Per le modalità di pagamento, valgono le norme in materia di riscossione di entrate comunali.

5. Fermo quanto stabilito dall'art. 36 del presente regolamento, in caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il debitore è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione

SECRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Minucci

superiore a 15 giorni.

TITOLO VIII SANZIONI

Articolo 32 *Sanzioni pecuniarie per la pubblicità effettuata senza autorizzazione*

1. Per le installazioni effettuate senza autorizzazione risultanti da processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, il contravventore è tenuto a corrispondere un indennizzo ed una sanzione amministrativa pecuniaria.
2. L'indennizzo è pari al canone che si sarebbe pagato se l'installazione fosse stata autorizzata.
3. La sanzione amministrativa pecuniaria non può essere inferiore alla somma stabilita a norma del comma precedente né superiore al doppio.

Articolo 33 *Obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie*

1. Al pagamento dell'indennizzo di cui al comma 2 dell'articolo precedente sono tenuti in solido il proprietario dei mezzi pubblicitari installati ed il soggetto reclamizzato.
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell'articolo precedente è irrogata autonomamente sia al proprietario dei mezzi pubblicitari, sia agli altri soggetti che hanno eventualmente concorso alla violazione.
3. Per le sanzioni stabilite dal presente articolo si applica la procedura stabilita dagli artt. 16 e segg. della legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 34 *Altre sanzioni*

1. Indipendentemente da quanto stabilito nell'art. 32, il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari:
 - a) privi della prescritta autorizzazione;
 - b) installati in difformità della stessa
 - c) quando non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone.

In attesa della rimozione, il Comune procede alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Se le sanzioni richiamate nel comma precedente non sono irrogabili, e la violazione concerne norme del presente regolamento, diverse da quelle stabilite per il pagamento del canone e per le installazioni pubblicitarie effettuate senza autorizzazione, il contravventore è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.
4. Per le sanzioni stabilite dal comma precedente si applica la procedura stabilita dagli artt 16 e segg. della legge 24/11/1981, n. 689.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 35 *Autorizzazioni in corso*

1. Le autorizzazioni alla installazione dei mezzi pubblicitari rilasciate anteriormente all'1/1/1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente art. 6

CONSIGLIO COMUNALE
Giovanni Minucci



Articolo 36
Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario responsabile dell'Ufficio tecnico, cui è affidata ogni attività organizzativa e gestionale. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche, cura la riscossione dei canoni e delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.

2. L'Ufficio di Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'Ufficio tecnico le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, l'Ufficio tecnico trasmette copia degli atti di concessione non oltre cinque giorni da quello nel quale sono divenuti esecutivi.

Articolo 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

2. Dalla stessa data cessa di aver applicazione, nel territorio comunale, l'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'imposta in relazione ai presupposti verificatisi anteriormente alla data stessa.

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE INIZIATIVE
PUBBLICITARIE

SECRETARIO COMUNALE
Giovanni Minucci

